

Vittime del dovere, ai figli “autonomi” non va lo “speciale assegno vitalizio”

ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/vittime-dovere-figli-autonomi-non-va-speciale-assegno-vitalizio-AIf9Jk

Redazione

7 gennaio 2026

di [Francesco Machina Grifeo](#)

I figli economicamente autonomi **superstiti delle vittime del dovere** hanno diritto all'**assegno vitalizio** di 500 euro mensili (ex l. 407/1998); ma **non allo speciale assegno vitalizio di 1.033 euro** sempre mensile (ex l. 206/2004), a meno di non rientrare nell'ordine dei superstiti previsto dalla legge. Lo hanno chiarito le [Sezioni unite civili, con la sentenza n. 34713/2025](#), accogliendo parzialmente il ricorso del Ministero della Difesa.

La **Corte d'Appello di Genova**, invece, aveva confermato la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda dei figli superstiti di un dipendente militare del **Ministero della Difesa**, deceduto e riconosciuto vittima del dovere, volta ad ottenere gli assegni vitalizi previsti dall'art. 2 della legge n. 407 del 1998 («assegno vitalizio» mensile, rivalutato, all'attualità, ad euro 500,00 mensili) e dall'art. 5, co. 3, della legge n. 206 del 2004 («speciale assegno vitalizio» di euro 1.033,00 mensili).

La Corte distrettuale, infatti, aveva escluso che il riconoscimento dei benefici comportasse quale requisito necessario la convivenza a carico dei figli maggiorenni superstiti. Secondo la Corte di merito, in base al disposto dei commi 105 e 106 dell'art. 2 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, la estensione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai familiari superstiti **implicava l'integrale applicazione della disciplina stabilita per le vittime del terrorismo**, anche per ciò che riguardava la platea dei familiari destinatari, la quale ricomprendeva, per come pacifico, (anche) i figli maggiorenni non a carico della vittima, pur in presenza del coniuge superstite.

Contro questa lettura ha proposti ricorso l'amministrazione. E le S.U. l'hanno parzialmente accolto affermando che si impongono **“soluzioni differenziate in relazione a ciascuno dei due benefici in controversia”**. In particolare, secondo il Collegio: “il riconoscimento in favore delle vittime del dovere e relativi superstiti dello speciale assegno vitalizio inizialmente riconosciuto in favore delle vittime del terrorismo **non implica una modifica della categoria dei superstiti delle vittime del dovere** rispetto alla previsione dell'art. 6 della legge n. 466/1980 nel senso di una sua ricomprensione anche dei figli maggiorenni non conviventi pur in presenza dell'esistenza in vita del coniuge”. **Né ciò induce sospetti di incostituzionalità** considerato che la Carta “non riconosce quale autonoma categoria meritevole di particolare protezione quella delle ‘vittime’ (e relativi superstiti)”, per cui un problema di legittimità costituzionale è astrattamente ipotizzabile solo con riferimento al dovere di solidarietà ex art. 2 Cost. e al principio di uguaglianza e ragionevolezza ed art. 3 Cost.; ma su questo, in base alla giurisprudenza costituzionale, prevale il principio della **discrezionalità del Legislatore**.

La Cassazione ha dunque accolto il primo motivo di ricorso, stabilendo che la Corte di rinvio si dovrà attenere al seguente **principio di diritto**: “ In tema di provvidenze spettanti ai **figli superstiti delle vittime del dovere** di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il combinato disposto dei commi 105 e 106 dell’art. 2 della legge n. 244 del 2007, si interpreta nel senso che, **a decorrere dal 1 gennaio 2008** :

- a)** l’assegno vitalizio non reversibile di cui all’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni **è riconosciuto, pur in presenza di coniuge superstite**, in favore dei figli economicamente autonomi e non fiscalmente a carico della “vittima” al momento del decesso;
- b)** lo **speciale assegno vitalizio non reversibile di euro 1.033,00** mensili di cui all’art. 5, comma 3 della legge 3 agosto 2004 n. 206 del 2004, è riconosciuto ai figli superstiti della “vittima” secondo l’ordine stabilito dall’art. 6 della legge 13 agosto 1980 n. 466 e successive modificazioni.